

# RILEGGERE I DIGESTI DI GIUSTINIANO

NOTIZIARIO  
Giustizia

*È questo il titolo dell'importante seminario di studi che ha avuto luogo in Roma, il 19 giugno 2006, all'Accademia Nazionale dei Lincei e alla presenza del suo Presidente, professor Giovanni Conso. Dopo l'introduzione del professor Sandro Schipani, che ha illustrato i criteri seguiti dal gruppo di lavoro da lui diretto nel tradurre la grande opera di Giustiniano, con testo a fronte (sono già stati pubblicati i primi due volumi per i tipi dell'editore Giuffrè 2005: Justiniani Augusti Digestae seu Pandectae), hanno svolto le relazioni i professori: Angelo Falzea (Accademico dei Lincei), Pietro Rescigno (Accademico dei Lincei), Antonio La Torre (Primo Presidente onorario della Corte di Cassazione), Pierangelo Catalano (Ordinario di Diritto romano all'Università "La Sapienza" di Roma). Ha presieduto il professor Antonio Guarino, Accademico dei Lincei e decano dei romanisti italiani. Lo scritto qui pubblicato è tratto dalla relazione del professor Antonio La Torre.*

## REREADING JUSTINIAN'S DIGESTS

*The translation into Italian of the Digest, the fundamental section of the Corpus iuris civilis by Justinian, is an opportunity even for non-specialists to discover the "Roman civil law" which underlies modern legal science. This selected anthology of the pondered responses with which in antiquity civil disputes were settled, represents a compendium of "written reason" on which the force of law in the systems of various modern countries is based. The topicality and the value of a translation that places those rulings, in a living language, at the disposal of all those who intend returning to the roots of the art of administering justice are therefore obvious.*

1. È questo il titolo sotto la cui insegna si svolge l'odierno incontro, e in una sede che non poteva essere più prestigiosa. L'Accademia Nazionale dei Lincei ha offerto il suo patronato al seminario di studio su una iniziativa che onora la scienza e l'editoria giuridica italiana. Del che va dato giusto merito, rispettivamente, alla scuola del professor Sandro Schipani, l'alfiere del "diritto romano attuale", ed alla Casa editrice, non immemore del suo fondatore, dottor Antonino Giuffrè, che alla diffusione della cultura giuridica ha legato il suo talento imprenditoriale, sapendo ben distinguere quando al profitto immediato sia preferibile la rinomanza acquisita nel pubblicare un'opera di grande pregio e di lunga durata.

Ma qui vorrei subito sgombrare il campo da un equivoco, che sarebbe fortemente riduttivo dell'importanza di questa iniziativa. Essa infatti non riveste un interesse di mera erudizione, quasi un esperimento di antiquariato; né intende rivolgersi solo ai professori di Diritto romano: se così fosse, del resto, io non avrei

alcun titolo per parlare a un così eletto uditorio. Ma i romanisti, che per formazione scientifica ed esperienza professionale hanno già il dominio della materia, non hanno bisogno di "rileggere" in lingua italiana i *Digesti di Giustiniano*; di contro, per quanti, avendo scarsa dimestichezza con la lingua latina, si vedono ora dischiusa la possibilità di conoscerli, non si tratta in realtà di una "rilettura", bensì di una lettura "nuova", come nuova è la scoperta di un tesoro. Parlerei perciò di una traduzione che, per i non specialisti, è piuttosto una invenzione, nel senso appunto di *invenire* (trovare).

E si pone subito una domanda: ma qual è, oggi, il valore di questo ritrovamento?

Dico subito che non si può darne la misura senza prima riportarlo al bene ritrovato, essendo due grandezze direttamente proporzionali: quanto più alto è il valore dell'opera tradotta, tanto maggiore sarà l'importanza della sua traduzione.

Cominciamo allora dal primo dei due dati a confronto.

**ANTONIO LA TORRE**

Primo Presidente onorario della Suprema Corte di Cassazione.  
Docente di Diritto Civile all'Università LUMSA di Roma

## Il valore dell'opera tradotta

2. Il Digesto costituisce certamente la parte più cospicua e rappresentativa del *Corpus iuris civilis*, la grande compilazione dell'imperatore bizantino che Dante glorificò con i famosi versi: «Cesare fui e son Giustiniano, che trassi dalle leggi il troppo e il vano».

Questa ricchissima eredità di sapienza giuridica, a cui si sarebbero poi ispirati legislatori e giudici di ogni tempo e luogo, rimase per così dire "giacente" durante i secoli bui dell'alto Medioevo, per rinascere a nuova vita solo agli inizi del sec. XII grazie ad Irnerio ed agli altri maestri della scuola di Bologna dove, sul nucleo appunto dello *studium iuris*, sorse la prima università del mondo. In Italia e poi nel resto d'Europa questi giuristi – chiamati via via "glossatori", "postglossatori", "commentatori" – impressero un metodo scientifico all'esegesi delle fonti racchiuse nel *Corpus iuris*, ben presto assunto al più alto grado di autorevolezza: generazioni di giuristi lo hanno studiato con meticolosa cura e, attraverso l'interpretazione, omologata poi dai tribunali, ne hanno fatto il diritto del loro tempo. È l'epoca del diritto giurisprudenziale, sulle cui fondamenta fu costruito il grande edificio del "Diritto romano comune", che per oltre sette secoli dopo Irnerio fu il referente unico della giuridicità in tutta Europa.

Quale il segreto di un così straordinario e durevole primato? Che non conobbe frontiere terri-

toriali, né fu vinto dall'usura del tempo?

Per noi moderni, che siamo troppo avvezzi a confondere il Diritto con la Legge, non è facile svelarlo, se non facciamo una netta distinzione fra la caducità della Legge, che è solo un "comando", e la perennità del Diritto, che è invece "ragione".

Ebbene il Digesto – ecco il segreto – non è un repertorio di norme di condotta imposte dal Potere sotto forma di comando e, come tali, destinate a perire con la caduta dell'autorità che le costituì. No. Il Digesto contiene una selezionata antologia delle meditate risposte con le quali i giuriconsulti romani, specialmente dell'età classica, risolvevano i problemi delle relazioni e dei conflitti intersoggettivi via via posti dal divenire dell'esperienza. Ma in modo così impeccabile, per rigore logico e forza persuasiva, da fornire, anche alle generazioni successive, il modello e la sintassi del ragionamento giuridico. Un compendio, insomma, di ragione scritta (*ratio scripta*): verso la quale l'adesione è tanto più spontanea e duratura quanto forzata e contingente è invece la soggezione al comando dell'autorità.

**3.** A questo punto, però, si pone un secondo interrogativo, denso di dubbi: se è vero che il Digesto fu il referente principale del Diritto comune finché questo non fu soppiantato dall'avvento delle codificazioni moderne (a partire da quella napoleonica del 1804), si può dire che esso abbia conservato la sua validità una volta che tali codificazioni – a base legal-statalistica – hanno reciso ogni legame col diritto romano?

Non si può certo negare che l'ideologia del codice coincide col rafforzamento politico dello Stato-nazione, che mira ad accentrare i pubblici poteri e considera sua prerogativa assumersi, anche nell'ambito del diritto privato, il monopolio delle fonti di produzione normativa. E non par dubbio che questa svolta storica, al-

meno sul piano formale, segnò un taglio netto col passato. Ma sul piano sostanziale la discontinuità non poteva essere, e non fu, così brusca. Intanto perché le stesse codificazioni, pur se diversamente attuate secondo le ormai marcate specificità nazionali, traevano tutte origine dall'identica matrice, non altro in fondo essendo che la traduzione in ordine sistematico del materiale già forgiato dal diritto romano comune. Basta leggere, per esempio, il famoso libro che Domat scrisse intorno al 1690 *Le leggi civili secondo il loro ordine naturale*, per notare come esso prefiguri in modo davvero sorprendente quel *Code civil* che Napoleone avrebbe promulgato più di un secolo dopo, e in base a quella stessa "ragione scritta" che si rinviene nelle *regulae iuris* della giurisprudenza romana. E lo stesso si può dire degli altri codici civili, sia di derivazione francese sia tedesca, come il BGB del 1900, i cui lavori preparatori sono tutti impregnati di continui riferimenti a quelle *regulae iuris*.

Se dunque è innegabile che l'originaria "unità" del diritto romano comune era venuta a rifrangersi nella "pluralità" dei codici nazionali – tanti corpi invece di uno – è pur vero che in ognuno di essi è visibile quel filo di continuità che ne rivela un'anima sola. Prova ne sia che, per colmare le inevitabili lacune di un sistema legislativo chiuso, tutti i codici moderni hanno previsto il richiamo ai "principi generali del diritto", stabilendo in tal modo un raccordo con la comune matrice romanistica. Il fatto è – come ho già ricordato in altra occasione – che l'idea stessa di un codice nazionale, quale sistema legal-statalistico a base territoriale, si poneva in posizione nettamente antitetica rispetto al plurisecolare regime fondato sul diritto romano comune, che aveva carattere extraterritoriale e vocazione universale. Il "codice" quindi non poteva nascere senza decretare la morte del "diritto romano"; ma al tempo stesso non poteva soprav-



vivergli senza completarsi con la parte più vitale del suo retaggio. Ed a conservarlo servì, appunto, il richiamo ai "principi generali" che per la maggior parte sono quelli tramandati da Giustiniano. Il che spiega e rende anche attuale, così nelle opere dei giuristi come nelle sentenze dei giudici europei, il confortante richiamo ai *praecepta iuris* rinvenibili nel Digesto, che per vigore persuasivo e imperitura valenza sono da tutti seguiti: non per comando di un'autorità, ma per la forza della

Luigi Serra: *Imerius che glossa le antiche leggi*. Con altri glossatori, agli inizi del XII secolo, Imerius rilanciò il *Corpus iuris* accrescendone l'autorevolezza.

Luigi Serra: *Imerius glossing the ancient laws*. With other annotators, in the early 12th century, Imerius revived the *Corpus iuris* increasing its *authoritativeness*.

ragione, che del Diritto è l'anima. A questo proposito, e pensando alla universalità dei valori a noi lasciati dalla cultura classica, può essere illuminante un confronto con la filosofia dell'antica Grecia. Ebbene, se dopo ventiquattro secoli le opere di Platone e di Aristotele restano ancora al centro del dibattito filosofico, non dovrebbe meravigliarci più di tanto che gli insegnamenti dei giureconsulti romani siano ancora oggi oggetto di attento studio e di stimolanti riflessioni. Ai fini, appunto, dell'applicazione del diritto attuale.



Raffigurazione del volto di Giustiniano in un mosaico presente nella basilica di San Vitale a Ravenna.

Representation of the face of Justinian in a mosaic in the Basilica of San Vitale, Ravenna.

4. Ho visto una edizione del *Codigo civil* spagnolo, curata dalla "Rivista dei tribunali", dove in corrispondenza della norma che richiama i "principi generali del diritto", ne riporta una lunga lista in lingua latina. Ho letto in argomento, nella rivista diretta dal professor Schipani, un recente saggio di un giurista spagnolo, Reinoso Barbero, il quale ha monitorato dieci anni di giurisprudenza del *Tribunal Supremo*, segnalando una numerosa serie di sentenze nelle quali il massimo organo giurisdizionale di quel Paese ha fatto applicazione dei principi tramandati dal diritto romano come *ratio decidendi* per risolvere controversie di oggi. Cosa, del resto, non di rado riscontrabile anche nelle sentenze della nostra Corte di Cassazione: io stesso ne ho redatto più d'una ricordando in motivazione passi del Digesto come criterio d'interpretazione storica di norme contenute nel vigente codice civile. Posso inoltre testimoniare che, nel corso della mia lunga esperienza giudiziaria, ho constatato che in molte occasioni le memorie difensive di avvocati professionalmente accorti non manca-

vano di appropriati ancoraggi ai principi romanistici. Ne ricordo alcuni a puro titolo esemplificativo: a) in tema di soggettività anticipata: *Conceptus pro iam nato habetur*; b) in tema di successione per causa di morte: la *Succesio in universum ius* dell'eredità; *Semel heres, semper heres*; c) in materia di diritti reali: *Res perit domino*; *Superficies solo cedit*; *Nemini res sua servit*; d) in materia di obbligazioni: *Ad impossibilia nemo tenetur*; *In illiquidis non fit mora*; *Utile per inutile non vitiatur*; e) in tema di tutela e prescrizione dei diritti: *Prior tempore potior iure*; *Actio nondum nota non praescribitur*; *Dies a quo non computatur in termine*.

Non per niente due ben noti giuristi, come Pacchioni e Grassetti, hanno potuto scrivere, in una voce a loro firma del *Novissimo Digesto italiano*, che il diritto romano «è un ordinamento tuttora vivo, sebbene suppletivo, del sistema del diritto civile di tutti gli Stati europei».

Non so quanti siano disposti a sottoscrivere senza riserve questa affermazione; ma credo che

ben pochi potrebbero disconoscere che nei "principi generali" di matrice romanistica sia da ravvisare l'elemento di maggiore potenzialità unificante nel movimento per l'integrazione giuridica europea, tuttora in corso.

5. Una volta associato che il più ricco serbatoio di questi "principi" è il Digesto, ossia l'opera della quale oggi ci occupiamo, non occorre aggiungere altro per dimostrarne l'inestimabile pregio: non soltanto dal punto di vista storico e culturale, ma sul piano della più viva attualità, dato che intorno a questi principi, generalmente condivisi, è possibile aggregare le basi di un comune sentire giuridico.

## II

### L'importanza della traduzione

6. E la traduzione in italiano? L'ho detto prima: quanto più alto il valore dell'opera, tanto più importante la sua traduzione che, abbattendo la barriera linguistica, fornisce la chiave di accesso ad una più sicura e invogliante conoscenza dell'opera tradotta.

So che, al presente, iniziative del genere fervono ovunque: in Europa, nell'America latina e persino in Cina, sebbene questo grande Paese sia il più distante – per storia e geografia – dalla civiltà giuridica romana. Eppure la "Legge delle obbligazioni", che proprio in questi anni è stata promulgata in Cina, si articola su regole e categorie concettuali che sembrano direttamente importate dal Digesto di Giustiniano. Né di ciò ho motivo di meravigliarmi, avendo io stesso partecipato attivamente a Pechino, nel 1999, ad un Convegno internazionale, seguito da quattro giorni di

seminario, sul tema: “Diritto romano, diritto civile e codificazione del diritto civile in Cina”, dove i giuristi cinesi dissertavano sui passi del *Corpus iuris* tradotto nella loro lingua.

Direi che in Italia la traduzione del Digesto in lingua viva era, più che altrove, doverosa. Ma è utilissima, anche e soprattutto, a fini pratici.

Lo è anzitutto da un punto di vista formativo e didattico. Specialmente da quando non è

più richiesta la maturità classica per l'accesso alla Facoltà di Giurisprudenza, immagino con quale disagio si debbano svolgere nelle nostre Università i corsi di Diritto romano, una disciplina basata sull'analisi di testi scritti in una lingua, il latino, che il docente conosce alla perfezione e che i discenti ignorano del tutto. A colmare questo divario servirà ora la traduzione, quasi un ponte fra le due sponde di un dialogo altrimenti fra sordi.

Ma non minore la sua utilità per l'*usus fori*. È certamente un bene che l'avvocato nella sua comparsa e il giudice nella sua sentenza abbiano una più piena consapevolezza dello sviluppo argomentativo che culmina nella *regula iuris* enunciata dal giuriconsulto romano. Forse verrà meno quella patina aulica e un po' esoterica del “latinetto” che fa colpo; ma in compenso ne guadagnerà la dialettica del contraddittorio e la ragionevolezza delle decisioni.

Col Digesto in lingua viva, anche i giudici e gli avvocati, che non hanno l'obbligo professionale né la competenza per maneggiare gli strumenti della storiografia, possono aggiustare gli arnesi del loro mestiere per meglio comprendere l'insegnamento della storia: non fermarsi, cioè, alla piatta superficie del “qui e ora”, ma guardare il presente con gli occhi del passato, così da scorgere in ciò che “è” ciò che “è diventato”. Ed avere anche una possibilità in più per intuire le incognite del futuro.


**7.** Vorrei concludere con una similitudine un po' azzardata, lo ammetto, ma a volte forzare una immagine aiuta a capire meglio la realtà.

Martin Lutero, oltre che come ideologo della Riforma protestante, è noto per aver tradotto la Bibbia nel tedesco, ancora imperfetto, del suo tempo. A questa traduzione gli storici attribuiscono una importanza enorme. Essa infatti valse a diffondere la conoscenza della lingua nel popolo dei parlanti e la conoscenza delle Sacre Scritture nel popolo dei credenti, contribuendo così alla formazione di una identità linguistica ed al rafforzamento della coscienza religiosa.

Ed ecco la similitudine: il mio auspicio è che la traduzione del Digesto in lingua viva contribuisca a diffondere la conoscenza di antichi e sempre validi insegnamenti fra coloro che “parlano il diritto” e, nel contempo, a rafforzarne la coscienza giuridica. ■

Il frontespizio di una edizione seicentesca del *Corpus iuris civilis*.

*The frontispiece of a seventeenth-century edition of the Corpus iuris civilis.*



AMSTELÆDAMI, Apud Ioannem Blaeu. Ludov. et Dan. Elzevirios.  
et LUGDUNI BATAVORUM, Apud Franciscum Hackium.